

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 14/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 15/04/2014 ed estinto anticipatamente, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 660,00, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione.

Chiede, inoltre, la restituzione della somma di € 650,00, corrispondente a due rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario e dallo stesso indebitamente trattenute.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che in sede di stipula del contratto il cliente ha sostenuto, oltre all'imposta di bollo, un'unica voce di costo (spese di istruttoria e di vendita) relativa a prestazioni preliminari all'erogazione del prestito, come tale non rimborsabile in caso di estinzione anticipata.

Chiede, pertanto, il rigetto delle domande formulate in ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione

della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame, tenendo conto che il ricorrente chiede la restituzione *pro quota* dell'unica voce di costo prevista in contratto (oltre all'imposta di bollo), rappresentata dalle "Spese di istruttoria e di vendita".

Ebbene, la descrizione dei predetti oneri, rinvenibile nell'art. 3 del contratto, consente di attribuire agli stessi natura *up front*, in quanto destinati a remunerare unicamente attività prodromiche all'erogazione del finanziamento (raccolta documenti, valutazione del merito di credito, costi di collocamento del contratto, ecc.).

Considerata la data di estinzione del prestito (corrispondente alla rata n. 48, per come ricavabile dall'esame congiunto del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria in atti), il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *up front* nella misura di € 438,07 (oltre interessi dalla data del reclamo), determinata in conformità al suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Va invece respinta per difetto di prova la domanda di restituzione dell'importo corrispondente a due rate insolute, non avendo il ricorrente versato in atti documentazione (ad es., buste paga) idonea a dimostrare l'erroneo addebito delle somme di cui si chiede il rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 438,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI